

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 35 del 18 febbraio 2005

Riunione del 17.2.2005

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Amato Montanari
Avv. Luigi R. Perone

CAF/46 – Appello del tesserato Gaetano Raiola avverso il provvedimento di sospensione cautelare per giorni sessanta adottato nei suoi confronti dalla Commissione Giudicante Nazionale C.U. n. 20 dell'8 febbraio 2005

La CAF;

esaminata la missiva datata 14.2.2005 indirizzata dal tesserato Gaetano Raiola alla Federazione Italiana Pallavolo, pervenuta a questa Commissione per i provvedimenti di competenza in uno con la relativa lettera di trasmissione datata 17.2.2005 - prot. n. 8271/SEGR. a firma del Segretario Generale FIPAV;

osservato che la citata missiva 14.2.2005 - ove espressamente si conclude per l'annullamento della decisione in epigrafe - integra i requisiti di cui all'art. 93 n. 1 R. Giur., dovendosi ad essa riconoscere natura e funzione di atto di impugnazione;

rilevato che tale atto non risulta tuttavia accompagnato dalla ricevuta attestante il pagamento della tassa di cui all'art. 91 R. Giur., il cui versamento rappresenta condizione di ammissibilità dell'appello, mentre alla mancata allegazione della ricevuta conseguirebbe in ogni caso la improcedibilità del ricorso, ai sensi di quanto previsto ex art. 93 n. 2 R.Giur.

P.Q.M.

Visti gli artt.91 e 95 n.1 R. Giur , dichiara inammissibile l'appello.

Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli